



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL
12/08/2020.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL
30/06/2021.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL
01/02/2024.

INDICE CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Funzionario responsabile del tributo**
- Art. 3 – Riscossione e versamento**
- Art. 4 – Dichiarazione**
- Art. 5 – Ravvedimento**
- Art. 6 – Accertamento**
- Art. 7 – Rimborsi**
- Art. 8 - Calcolo degli interessi**
- Art. 9 – Incentivi Anti evasione**
- Art. 10 – Contenzioso**
- Art. 11 - Somme di modesto ammontare**
- Art. 12 - Norme di rinvio**
- Art. 13 - Entrata in vigore**

CAPITOLO II

DISCIPLINA TARI

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**
- Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo**
- Art. 5 - Soggetti passivi**
- Art.6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**
- Art.7- Avvio al Recupero di Rifiuti Urbani – Uscita dal Servizio Pubblico D.lgs 116/2020**
- Art.8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**
- Art. 9 - Superficie degli immobili**
- Art. 10 - Costo di gestione**
- Art. 11 - Determinazione della tariffa**
- Art. 12 - Articolazione della tariffa**
- Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo**
- Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche**
- Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche**
- Art. 18 - Scuole statali**
- Art. 19 - Tributo giornaliero**

Art. 20 - Tributo provinciale

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 22 - Agevolazioni

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche e non stabilmente attive

Art. 24 - Riduzioni per il riciclo utenze non domestiche

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

ALLEGATO A – TABELLA CATEGORIE NON DOMESTICHE

ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI

ALLEGATO C – MODULO COMUNICAZIONE USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr 446, disciplina l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, *in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.*
2. *Il presente Regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (d.lgs. 152/2006 e s.m.i – T.U.A.) in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.*
3. *Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.*

Art. 2 – Funzionario responsabile del tributo

1. *A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*
2. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali di aree assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato anche avvalendosi dell'ausilio del personale del corpo di polizia locale e con preavviso di almeno sette giorni.*
3. *In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 c.c.*

Art. 3 – Riscossione, versamento e sollecito di pagamento

1. *La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.*
2. *Il Comune riscuote la tassa dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.*
3. *Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della L.147/13 il versamento del Tributo è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D. lgs 241/97 (modello F24) ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti Pago PA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.*
4. *Il versamento degli importi dovuti viene effettuato, di norma, in 2 rate, di cui le prime due in acconto con scadenza 30 aprile e 30 ottobre. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione avente scadenza coincidente con quella della prima rata. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.*
5. *Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.*

6. *Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.*
7. *In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. Nel caso di mancata ottemperanza al sollecito richiesto, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 35, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.*
8. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle relative tariffe, stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. La Giunta Comunale, in occasione di dichiarate situazioni di emergenza locale o nazionale, adotta provvedimenti d'urgenza per la sospensione dei pagamenti, con successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale.
9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento come previsto dal successivo art. 6.

Art. 3-bis – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

1. *Gli avvisi di pagamento di cui all'art. 3 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:*
- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.000;*
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;*
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;*
 - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;*
 - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva*
 - f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione non sono applicati gli interessi*
 - g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;*
 - h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.*

Art. 4 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano dichiarazione TARI secondo le modalità e i termini contenuti nei successivi articoli 27 e 28.
2. Per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate per la TARSU/ TARES.
3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, ogni eventuale riduzione od agevolazione relative al tributo è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della dichiarazione TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si richiede la riduzione od agevolazione.

Art. 5 – Ravvedimento

1. Qualora non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, il contribuente può regolarizzare spontaneamente una violazione usufruendo di una sanzione ridotta applicando le norme sul ravvedimento operoso contenute nell'Art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Art. 6 – Accertamento

1. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per imposta, tributo provinciale, sanzioni, interessi, oneri della riscossione e spese di notifica. Le predette somme dovranno essere versate in unica rata, fatte salve le sospensioni di legge, entro sessanta giorni dalla ricezione, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

2. È prevista la facoltà di chiedere il pagamento dilazionato in applicazione del vigente regolamento delle entrate.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'Art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e s.m.i.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Art. 2 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di 100 euro.

8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

9. Ai sensi dell'Art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'accertamento non impugnato nei termini di legge costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate.

10. Ai sensi dell'Art. 9, del D.Lgs. 23/2011 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate.

11. Ai sensi dell'Art. 50, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6 del presente regolamento.

12. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.L. 16/2014.

13. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del c.c.

14. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, anche a norma di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata al Comune per immobili ubicati in un Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo. In tal caso viene attivato il procedimento di riversamento in favore del comune in cui è posto l'oggetto impositivo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'Art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la TARI per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di altre imposte locali. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso, nella quale deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Il Comune provvede al rimborso o alla compensazione delle somme spettanti ai contribuenti a norma dei precedenti commi, previa verifica circa il regolare versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di tributi anche relativi agli anni pregressi.

Art. 8 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'Art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso che di rateazione.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Incentivi anti – evasione

1. Il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'Art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'Art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione si applica ai tributi il quale servizio di accertamento non sia affidato in concessione.

La Giunta Comunale, con proprio regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 10 – Contenzioso

1. Avverso i provvedimenti che hanno ad oggetto la materia impositiva disciplinata dal presente regolamento, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.
2. Per gli atti impositivi di valore sino ai 50.000 euro, con esclusione di sanzioni ed interessi, il ricorso presso la competente autorità giurisdizionale deve obbligatoriamente essere preceduto dagli adempimenti in materia di reclamo – mediazione, secondo quanto previsto dall'Art. 17 bis del decreto sopra citato.

Art. 11 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 12 – Norme di rinvio

1. *Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.*
2. *I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.*
3. *Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni del D.Lgs 152/2006", o eventuali successive che dovessero sopravvenire nel tempo.*
4. *Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.*

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

CAPITOLO II - DISCIPLINA TARI Art. 1- Oggetto

1. Il presente capitolo regola la Tassa Rifiuti (TARI), diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, introdotta a decorrere dal 1/1/2014 in attuazione dell'Art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come modificata dal D.L. 06 marzo 2014, n. 16 nonché dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018), dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e dalla Legge 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020).
2. Il presupposto della TARI è il possesso e la detenzione di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'Art.183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Il D.lgs 116/2020, prevede una nuova classificazione dei rifiuti, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono, pertanto, più criteri di assimilazione dei rifiuti e ogni riferimento a tale classificazione deve considerarsi superato.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art.183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), del D.lsg 152 del 2006 (ALLEGATO B):
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- Quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal seguente comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e s.m.i.
 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117/2008.
- ### **Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo**
1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (allegato C al presente regolamento).
 2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto;
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
 3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ovvero quelle aree che vengono destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini condominiali, i parchi, le aree di accesso ai fabbricati civili;

b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo, stante il principio di suscettibilità a produrre rifiuti che rende i locali tassabili anche se momentaneamente non utilizzati.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, sezioni tecniche ed impiantistiche delle attrazioni e giostre nell'ambito dei parchi giochi e divertimenti, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

g) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 – Avvio al Recupero di Rifiuti Urbani – Uscita dal Servizio -

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per un periodo non inferiore a 2 (due) anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

5. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI (ALLEGATO C).

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo; resta ferma, tuttavia, la facoltà del Comune di rigettare tale richiesta di reintegro.

7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello che verrà predisposto dal Comune, da presentare, tramite PEC, all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma (ALLEGATO C).

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I produttori di rifiuti speciali, provenienti da imballaggi terziari, ai fini della determinazione della effettiva superficie tassabile, sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi, entro i termini previsti, apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione che indichi l'esatta area destinata alla produzione dei suddetti rifiuti, ossia quella superficie all'interno della quale si effettuano le operazioni di spaccettamento degli imballaggi. Alla dichiarazione dovrà essere allegata altresì documentazione atta a determinare in maniera inequivocabile la natura del rifiuto come terziario, nonché atta a comprovare lo smaltimento del medesimo a propria spesa.

3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le superfici utilizzate nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'art 2.135 del Codice civile e della pesca e di quelle ad esse strettamente connesse, quali: a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; Non si considerando, tuttavia, produttive di rifiuti speciali, le superfici che per il tipo di attività svolta sono produttive di rifiuti urbani, come quelli prodotti da agriturismi o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione.

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Relativamente alle attività produttive, con esclusione dei locali destinati ad uffici, mense e spogliatoi, servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, si applica una riduzione forfetaria del 30% sull'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Tale riduzione deve essere richiesta all'atto di presentazione della dichiarazione.

5. Ai fini della determinazione della superficie assoggettabile alla TARI (art. 1 comma 649 L.147/13), si specifica che sono esenti i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive che realizzano lavorazioni di tipo industriale o artigianale le quali producono esclusivamente rifiuti speciali, con particolare riferimento ai magazzini intermedi di produzione, laddove si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

a) contiguità del magazzino all'area produttiva;

b) temporaneità dello stoccaggio delle merci/materie prime;

Le materie prime, semilavorati, prodotti finiti contenuti nei magazzini per i quali si chiede l'esenzione dovranno avere natura di rifiuti speciali e quindi non dovranno rientrare per tipologia nella classificazione di rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater art 183 comma 1 lettera b-ter punto 2 del Dlgs 152/2006, riportata nel presente regolamento nell'allegato C. Pertanto qualora la natura dei rifiuti contenuti nei magazzini/depositi descritti, dovesse ritenersi di tipo urbano gli stessi saranno assoggettati al Tributo TARI per l'intera superficie imputabile.

L'eventuale esenzione, di cui sopra, deve essere richiesta all'atto di presentazione della dichiarazione e provata da apposita documentazione.

Art. 9 - Superficie degli immobili

1. La superficie dei locali assoggettabili al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minore di mt. 1,50. La superficie delle aree assoggettabili al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di conferenza stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 2 maggio 2014, n. 68.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Per i distributori di carburante, sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 10 - Costo di gestione

1 Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario redatto, secondo le indicazioni fornite dell'ARERA con proprie deliberazioni, dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dal giorno della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art. 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (per esempio le colf che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di studenti fuori sede o attività lavorativa prestata al di fuori del Comune di residenza o all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche (abitazioni, cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito) condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, è necessario presentare una denuncia contenente i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio stesso, che comunque non può essere inferiore al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione, da rendersi entro i termini

di cui al successivo art. 28 del presente Regolamento, pena la decadenza del diritto alla restituzione, il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella:

Superficie (mq)	Componenti
0-50 mq	4
>mq 51	6

Nel caso di seconda casa a disposizione nel medesimo comune di residenza il numero degli occupanti corrisponde a quello del relativo stato di famiglia.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal semestre solare successivo, previa presentazione di apposita richiesta.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A del presente Regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'Art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19, del D.Lgs. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% previa esibizione di apposita documentazione;
- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

- nuclei familiari residenti a cui appartengono soggetti diversamente abili con una invalidità riconosciuta pari al 100% come da attestazione risultante dal verbale delle Commissioni sanitarie delle aziende sanitarie locali e sino alla data dell'eventuale revisione: riduzione del 50% per la sola prima casa;
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: riduzione del 100% della parte variabile e 30% della quota fissa.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 3. Alle utenze domestiche intestate al titolare che figuri nell'albo comunale dei compostatori, si applica una riduzione del 30% della quota variabile.
 4. È prevista una riduzione fino a 300 euro, per due annualità consecutive e comunque non superiore all'importo che il contribuente deve versare a titolo di TARI per l'anno oggetto di imposizione, per tutti coloro che adottano un cane di almeno 2 anni di età dal canile convenzionato con il Comune di Pomezia, la cui spesa è a carico di questo Ente. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza presso l'Ufficio Tributi entro e non oltre 30 gg dalla data di adozione definitiva (superato il periodo di prova). Essa sarà confermata previa verifica del mantenimento in salute del cane attestato con le modalità approvate dall'Amministrazione.
 5. È prevista una detrazione fino a 70 euro per una sola annualità per chi sterilizza un cane con microchip o tatuaggio intestato al contribuente.
 6. Le riduzioni e agevolazioni previste nel presente regolamento vengono concesse su istanza del contribuente, previa verifica dei requisiti.
 7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 8. Nessun tipo di riduzione o agevolazione è applicabile in presenza di immobili inferiori o uguali a 35 mq di superficie.

Art. 22 - Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze, comprese le pertinenze di soggetti residenti nel territorio comunale che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) ultra sessantacinquenni soli o con coniuge (oppure convivente) avente sempre più di sessantacinque anni e che non siano proprietari di alcun bene immobile produttivo di reddito al di fuori dell'abitazione di cui al punto 1,
 - riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo fino a 100 euro;
 - riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo tra 100,01 euro e 200 euro;
 - riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo tra 200,01 euro e 300 euro;
 - riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo tra 300,01 euro e 400 euro;
 - l'agevolazione non si applica qualora l'importo del tributo sia superiore a 400 euro.
 - b) nuclei familiari con reddito complessivo pari alla pensione sociale: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 marzo di ogni anno di apposita auto dichiarazione da cui si evince il reddito complessivo pari o inferiore alla pensione sociale.
2. Nessun tipo di riduzione o agevolazione è applicabile in presenza di immobili inferiori o uguali a 35 mq di superficie.

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche e utenze non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % per i locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte utilizzati per un periodo non superiore ai sei mesi annui limitatamente alla parte inutilizzata, quali a titolo esemplificativo stabilimenti balneari, circoli velici, spiagge attrezzate, chioschi temporanei ed assimilati.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oltre che da atti amministrativi a rilevanza generale.
3. A norma del comma 659 art. 1 L. 147/13, si applica una riduzione sulla superficie imponibile pari al 50% per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente.
4. Riduzione del 20% per le case famiglia presenti sul territorio.
5. Riduzione del 10% per le attività commerciali (esercenti) già esistenti e per le nuove attività commerciali (esercenti) che dimostrino di aver ristrutturato e/o adeguato normativamente il proprio locale nel corrente anno per una spesa superiore a 10.000 euro, con un massimo di 1.000 euro di detrazione per l'anno di riferimento. Sono escluse le attività commerciali con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d'azzardo.
6. Riduzione del 50% per chi avvia un'attività commerciale (esercenti) nel corrente anno ed assume almeno il 50% dei dipendenti che siano residenti nel Comune con contratto a tempo indeterminato, per un massimo di 2.000 euro di detrazione per l'anno di riferimento. Sono escluse le attività commerciali con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d'azzardo.
7. Immobili sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: riduzione del 100% della parte variabile e 30% della quota fissa.
- 7 bis. Nel caso di sola attivazione delle utenze necessarie al funzionamento dei sistemi di sicurezza quali impianti di allarme, antintrusione e di antincendio, viene applicata la riduzione del 100% sulla sola quota variabile.
8. Beni immobili di proprietà comunale oggetto di progetti di valorizzazione ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2016 e deliberazione della Giunta Comunale n. 83 dell'8/04/2016: riduzione del 60% per i primi 5 anni di concessione, riduzione del 30% per i successivi 5 anni di concessione.
9. Con Regolamento Comunale per l'applicazione TARI a favore delle aziende per progetti sociali di interesse pubblico, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale sono definiti i parametri di scelta di tali progetti e le relative detrazioni, da concedere ad aziende che svolgono attività produttive ed industriali che collaborano con il Comune per progetti sociali o di interesse pubblico.
10. Si stabilisce la costituzione di un fondo per il valore massimo di 25.000 euro per definire detrazioni da concedere ad alberghi diffusi ed altre strutture ricettive extralberghiere (ai sensi del Regolamento Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 16 – Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere e successive modifiche) che svolgono attività nel Comune di Pomezia, da definire in dettaglio attraverso Deliberazione della Giunta Comunale.
11. Riduzione del 30% per gli esercenti e i distributori che hanno aderito alla sperimentazione di cui al D.M. 3.7.2017, n.142 "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del D.Lgs 152/2006".

Al fine di usufruire di tale riduzione:

- a) gli imballaggi dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all'art. 1 comma 2 del D.M. 3.7.2017, n.142;
- b) gli esercenti dovranno generare un minimo annuo di 7.000 vuoti a rendere su cauzione, nello specifico di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiature, ristoranti, bar e altri punti di consumo di cui all'Art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006;

- c) i distributori dovranno generare un minimo annuo di 20.000 vuoti a rendere su cauzione, nello specifico di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiature, ristoranti, bar e altri punti di consumo di cui all'Art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006,
- d) gli interessati dovranno esibire in allegato alla dichiarazione:
- autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione di cui all'art 5 comma 2 del D.M.142 del 3 luglio 2017;
 - o, in alternativa, autocertificazione di possesso di attestato di benemeranza di cui all'Art. 5 comma 3 del D.M. 3 luglio 2017, n. 142;
 - apposito formulario o documentazione equivalente da cui si evince la resa nei quantitativi sopra evidenziati, considerando che tali quantitativi dovranno essere generati sia dagli esercenti che dai distributori, i quali ultimi potranno usufruire di un'unica riduzione annua senza possibilità di cumulo con ulteriori resi;
- e) gli esercenti ed i distributori dovranno presentare la descritta documentazione, risultante alla data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui la documentazione si riferisce, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione TARI;
- f) Qualora spettante, la detrazione verrà applicata alla scadenza della prima rata utile, successivamente alla presentazione della documentazione.

Art. 24 - Riduzioni per il riciclo utenze non domestiche

1. Per i produttori di rifiuti urbani, nella determinazione della TARI, si prevedono le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, a proprie spese, direttamente o tramite soggetti autorizzati: a) riduzione del 20% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 50% del peso;

b) riduzione del 15% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 25 % del peso;

c) riduzione del 10% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 15% del peso;

Per Riciclo si intende ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Sono riconosciute riduzioni di tariffa per le attività produttive, commerciali e di servizi, che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che comportino effetti accertati:

a) di una minore produzione di rifiuti, non inferiore al 25% della quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente: RIDUZIONE DEL 20%;

b) di un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, non inferiore al 25% del totale dei rifiuti prodotti: RIDUZIONE DEL 10%

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere richieste dal contribuente all'atto della dichiarazione, devono essere supportate da idonea documentazione e saranno applicate nel caso sia dimostrato, annualmente, entro il 31 gennaio, di aver conseguito, nell'anno precedente, gli obiettivi di riciclo.

4. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla valutazione di idoneità della documentazione da allegare alla richiesta di riduzione, come indicato nell'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Le richieste di integrazione documentale inoltrate dall'ufficio dovranno essere soddisfatte entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse. La mancata integrazione nei termini suddetti determinerà la non applicazione della riduzione.

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non servite. Salvo prova contraria la riduzione non si applica nel territorio comunale essendo interamente servito dal servizio "porta a porta".

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prevede l'applicazione della riduzione/agevolazione, individuata tra quelle più favorevoli al contribuente.

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

1. *Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.*

2. *Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:*

Utenze domestiche

- a. *Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;*
- b. *Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;*
- c. *Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.9 Cap.II - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- d. *Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;*
- e. *Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;*
- f. *Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;*
- g. *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

Utenze non domestiche

- a. *Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;*
- b. *Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;*
- c. *Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;*
- d. *Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 9 Cap.II - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;*
- e. *Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;*
- f. *Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;*
- g. *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'uso dei locali e comporta la tassazione dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
2. *I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e messi a disposizione degli interessati sul sito istituzionale dell'ente e sul Portale del Cittadino. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.*
3. *Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.*
4. *Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).*
5. *In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.*
6. *Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo*
7. *In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli*

occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

8. *In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.*

9. *La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).*

10. *Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.*

11. *Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.*

12. *Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.*

13. *In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.*

ALLEGATO A
TABELLA CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA
POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4.1	Autolavaggi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
6.1	Area parcheggio coperta
7	Alberghi con ristorante
7.1	Bed and Breakfast, affittacamere, agriturismo
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (Tariffa Giornaliera)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
17.1	Attività di lavanderia artigianale ed industriale
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari (Tariffa Giornaliera)
30	Discoteche, night club
30.1	Parchi giochi e divertimento

ALLEGATO B
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 14 aprile 2006, n. 88|Supplemento Ordinario n. 96
Decreto legislativo|3 aprile 2006| n. 152 - Norme in materia ambientale [TU ambientale]
ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA - Testo in vigore dal 26 settembre 2020.

Allegato 4/10 - Allegato L-quater alla Parte quarta - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Allegato L-quater- Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

- Il presente allegato è stato inserito dall'art. 8, comma 7, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116 con decorrenza dal 26.09.2020.

ALLEGATO C
MODULO COMUNICAZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO

TARI
TASSA SUI RIFIUTI
Comune di Pomezia

COMUNICAZIONE CONFERIMENTO AUTONOMO DEI RIFIUTI URBANI
RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 198, c. 2-bis – art. 238, c. 10, D.lgs. 152/2006

Il/La sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ in
qualità di L.R.P.T. della società/ditta individuale _____ con sede
legale/domicilio fiscale in _____ e Luogo di esercizio in _____
Via _____ p. iva _____ codice fiscale _____
Pec: _____ telefono _____ cellulare _____

ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, comma 2-bis, dall'art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006,
dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2011 e dal regolamento comunale in materia;

COMUNICA

che, a far data dal _____ provvederà al conferimento al di fuori del servizio pubblico dei
rifiuti urbani prodotti presso i locali/aree dallo stesso detenuti/posseduti, di seguito descritti:

Foglio	Particella	Sub	Categoria catastale	Via/accesso Locale	Superficie calpestabile

Allegare piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici,
anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere
firmate dal responsabile dell'attività.

A tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal
medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni previste dalla legge e dal
vigente regolamento comunale in relazione alla fattispecie,

DICHIARA

- che i rifiuti urbani prodotti sono conferiti al seguente soggetto, debitamente autorizzato ai
sensi delle vigenti normative, _____ codice
fiscale _____ p. iva _____ sede _____ numero
iscrizione albo nazionale gestori ambientali o estremi altra autorizzazione _____ sulla
base di apposito accordo contrattuale numero _____ del _____ con validità
fino alla data del _____.

- che i rifiuti urbani prodotti saranno conferiti al suddetto gestore per essere avviati al recupero;-
che i quantitativi stimati di rifiuti urbani prodotti che saranno avviati al recupero, determinati sulla base
dei rifiuti conferiti negli anni precedenti, sono i seguenti:

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg)

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg)

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg)

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg)

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg)

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg)

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____

- di impegnarsi a presentare ogni anno entro il termine del 30 giugno successivo apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, comprovante l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti urbani conferiti ed il relativo quantitativo annuale; Di essere consapevole che tale omissione dichiarativa, come il mancato versamento della quota fissa della tariffa, comunque dovuta, comporteranno la perdita dall'esclusione dal versamento della quota variabile e la contestuale emissione di accertamenti per infedele dichiarazione in capo al soggetto passivo.

- che la scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico ha una durata di 5 anni e che l'eventuale ripresa dell'erogazione del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo quinquennale, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta ed alla sussistenza delle condizioni previste per la riammissione, nonché preventivo nulla osta del Comune.

CHIEDE

Inoltre, con decorrenza dalla medesima data di cui sopra, l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile della Tassa sui Rifiuti dovuta per i sopra indicati locali/aree, in base a quanto previsto dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006.

Allega a tal fine copia dell'accordo contrattuale stipulato con il sopra indicato gestore per il conferimento dei rifiuti urbani.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in materia.

Data _____

Firma e Timbro Società _____

Il presente modello deve essere presentato all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pomezia tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec del Comune: tributi@pec.comune.pomezia.rm.it ovvero mediante raccomandata postale a/r o consegnata al protocollo Comunale, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.